

CONGREGAZIONE DI CARITA'
DI LEGNANO

STATUTO
DELLA
FONDAZIONE BANFI



VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda diretta ad ottenere l'erezione in ente morale nel Comune di Legnano di un'opera pia, sotto la denominazione "FONDAZIONE BANFI", istituita dal Cav. Febo Banfi fu Saulle, con testamenti olografi in data 25 Novembre 1909, 27 Gennaio 1914 e 24 Gennaio 1916, dotata attualmente di un patrimonio di circa L. 1.425.400 ;

Visto lo Statuto organico presentato per la nostra approvazione ;

Vedute le relative deliberazioni della Congregazione di Carità e del Regio Commissario di Legnano, nonchè della Commissione Provinciale di Pubblica Assistenza e Beneficenza di Milano ;

Vedute le Leggi 17 Luglio 1890 N. 6972 ; 21 Giugno 1896 N. 218 ; 18 Luglio 1904 N. 390 ; ed i relativi Regolamenti ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, da ritenersi qui integralmente riprodotti ;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

ART. 1 — *La Fondazione Banfi, con sede nel Comune di Legnano, è eretta in ente morale, sotto l'Amministrazione della Congregazione di Carità e con separata gestione.*

ART. 2 — *È approvato lo Statuto organico in data 28 Settembre 1920 con la soppressione degli articoli 8, 9, 10 e 31 ; con l'aggiunzione, nell'ultima parte dell' Art. 1, dopo le parole " in unico ente ", delle seguenti " con sede in Legnano e sotto il titolo di Fondazione Banfi ", e con la sop-*

pressione dell'ultimo periodo dell'articolo stesso, "La Fondazione Banfi ha sede in Legnano"; con la modificazione del secondo capoverso dell'articolo 12, nel modo seguente: "Nell'ammontare delle spese di cura a carico del Comune di appartenenza della madre devono computarsi le eventuali spese di ricovero, ecc.; con la sostituzione, negli articoli 21 e 23 delle parole: "dal regolamento, a quelle: "dell'Amministrazione"; con la modificazione dell'articolo 30 nel modo seguente: "La Fondazione Banfi è amministrata dalla Congregazione di Carità di Legnano, con separata gestione, giusta le norme di legge in materia di assistenza e beneficenza pubblica e giusta lo Statuto di essa, in quanto non sia preveduto dal presente Statuto speciale".

Detto Statuto organico, che resta così composto di 28 Articoli, sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal Ministero proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 Agosto 1921.


Firmato: VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: BONOMI

Per copia conforme

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE

Firmato: Illeggibile



STATUTO

DELLA

FONDAZIONE BANFI

CAPITOLO I.^o

Fondazione e Patrimonio

© ©

ART. 1.

FEBO BANFI fu Dott. SAULLE nato a Legnano il 29 Ottobre 1852, morto a Milano il 31 Gennaio 1916, con diverse disposizioni testamentarie olografe lasciava:

a) L. 400.000 perchè venisse fondata una Casa di Maternità in Legnano.

b) la nuda proprietà di una casa in Viale Monforte 17, in Milano del valore peritato di L. 91.000 al predetto istituto.

c) la nuda proprietà di un residuo di un suo conto corrente presso la Manifattura di Legnano "alla beneficenza" di L. 980.150,70.

Morto Febo Banfi, in seguito a laboriose pratiche, interveniva una serie di transazioni tra i numerosi interessati, riassunte nell'atto di transazione e divisione ereditaria 8 Novembre 1917 a rogito Dottor Luigi Foscarini, notaio in Milano N. 393-899 di Repertorio; nell'istromento di transazione 11 Aprile 1918 a rogito Dott. Antonio Nussi N. 132-399 di Repertorio e finalmente nell'istromento 18 Gennaio 1919 N. 786-1735 rogito Dott. Luigi Foscarini.

Per effetto di tali atti di transazione, tutti superiormente approvati, il patrimonio di Febo Banfi, liquidato dalla Con-

gregazione di Carità di Legnano, ascende oggi a L. 1.425.000 circa delle quali due terzi circa gravati d'usufrutto vitalizio.

Con deliberazione 7 Febbraio 1920 la Congregazione così destinava e ripartiva tale patrimonio:

- | | |
|--|-----------|
| 1. alla Casa di Maternità compless. L. | 800.000 |
| 2. ad un erigendo padiglione per bambini | " 250.160 |
| 3. all'esercizio dell'Ospizio S. Erasmo per vecchi indigenti | " 250.160 |
| 4. alla Congregazione di Carità per le medicine ai poveri | " 125.080 |

TOTALE L. 1.425.400

Detti quattro lasciti e destinazioni col rispettivo patrimonio iniziale su indicato sono eretti in un unico Ente con sede in Legnano e sotto il titolo di *Fondazione Banfi*.

CAPITOLO II.º

Finalità

⊙ ⊙

ART. 2.

La Fondazione Banfi ha per iscopo:

- a) di provvedere all'impianto ed all'esercizio di una Casa di Maternità con annesso riparto per gli infanti.
- b) di provvedere al finanziamento dell'esercizio dell'Ospizio di S. Erasmo dipendente dall'O. P. omonima.
- c) di soccorrere i malati poveri a domicilio con fornitura di medicinali.

CAPITOLO III.º

Funzionamento e Modalità

⊙ ⊙

ART. 3.

La Fondazione Banfi comincerà a funzionare rispettivamente per ciascuna delle finalità indicate dall'articolo precedente di mano in mano verranno disponibili i mezzi.

A) Casa di Maternità e Riparto Infanti.

ART. 4.

La Casa di Maternità, entro il limite dei mezzi disponibili, ha per iscopo il ricovero, alcuni giorni prima del parto (salvo casi speciali d'urgenza interessanti l'ordine delle famiglie) e la cura gratuita delle puerpere povere tanto legittime che illegittime, tanto per il parto fisiologico che patologico, domiciliate agli effetti del soccorso a Legnano. Il ricovero durerà il tempo necessario al ricupero dell'integrità normale degli organi.

ART. 5.

Sempre nel limite dei mezzi disponibili e senza pregiudizio delle aventi titolo al ricovero gratuito, possono essere ricoverate puerpere non povere, contro la corresponsione d'una diaria determinata d'anno in anno dall'amministrazione, con l'approvazione tutoria.

ART. 6.

Nel caso di domande contemporanee di ricovero eccedenti il numero dei letti disponibili per la cura gratuita, avranno la precedenza quelle che saranno giudicate urgenti dal Medico-Direttore.

ART. 7.

Non potranno essere ricoverate puerpere affette da malattie mentali, contagiose o croniche.

ART. 8.

All'atto della dimissione, la puerpera legittima deve, in ogni caso, portare con se la propria creatura.

ART. 9.

La misura delle diarie per le puerpere ricoverate d'autorità, è deliberata dal Consiglio d'amministrazione ed approvata dall'autorità tutoria.

Nell'ammontare delle spese di cura a carico del Comune di appartenenza della madre, devono computarsi le eventuali spese di ricovero e di cura anche del nascituro, senza diritto a rivalsa per qualsiasi spesa accessoria e parimenti senza diritto ai sanitari a compensi speciali.

La giornata d'entrata e quella d'uscita si computano come una sola giornata di presenza.

ART. 10.

Il riparto degli infanti, che venisse annesso alla Casa di Maternità, funzionerà a sollievo delle puerpere nei primi tempi dell'allevamento.

B) Ospizio S. Erasmo per Vecchi indigenti.

ART. 11.

L'Ospizio S. Erasmo, entro i limiti dei mezzi forniti dall'Opera Pia S. Erasmo (vedi Statuto della Congregazione di Carità e della Fondazione Banfi), ha per iscopo di provvedere gratuitamente al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza dei poveri d'ambo i sessi, inabili a proficuo lavoro, in conformità delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, aventi domicilio di soccorso nel Comune di Legnano e che non abbiano parenti tenuti a provvedere agli alimenti ed in grado di farlo.

ART. 12.

Sono esclusi dal beneficio del ricovero gratuito coloro che abbiano ottenuto una pensione di invalidità dalla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

ART. 13.

Sempre nel limite dei posti disponibili e senza pregiudizio degli aventi titolo al ricovero gratuito possono essere

ricoverati inabili non poveri contro la corresponsione di una diaria determinata d'anno in anno dalla Amministrazione con l'approvazione tutoria. In ogni caso è vietata qualunque diversità di trattamento fra i ricoverati.

ART. 14.

L'Amministrazione delibera di volta in volta l'accettazione di inabili a lavoro proficuo con riguardo speciale all'età dei ricorrenti. Nel caso di contemporanee domande di ricovero sono preferiti quegli inabili che versano in grave miseria ed in maggiore abbandono.

ART. 15.

Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose o mentali.

ART. 16.

Qualora risulti che alcuno sia stato ricoverato a titolo gratuito indebitamente, o abbia congiunti tenuti agli alimenti ed in grado di provvedere, l'amministrazione deve ripetere da chi di diritto il pagamento della diaria.

ART. 17.

La misura della diaria viene deliberata dall'amministrazione ed approvata dall'autorità tutoria.

ART. 18.

I ricoverati sono occupati in lavori adatti alla loro età ed al loro stato fisico ed intellettuale e partecipano ai proventi dei lavori da essi eseguiti secondo norme da stabilirsi dal regolamento.

ART. 19.

I ricoverati sono dimessi quando cessi per loro la necessità di stare a carico della pubblica beneficenza.

ART. 20.

Possono essere pure dimessi anche per cattiva condotta nei casi e modi da determinarsi dal regolamento.

**C) Soccorsi di malati poveri a domicilio
con medicinali.**

ART. 21.

I medicinali vengono assegnati di volta in volta previo accertamento della povertà e di domicilio di soccorso giusto le norme di cui al capitolo 4. del presente Statuto, in base a ricetta del medico dell'amministrazione ed in seguito ad ordinanza della stessa.

CAPITOLO IV.^o

**Norme comuni alle finalità
della Fondazione Banfi**

⊙ ⊙

ART. 22.

La Fondazione Banfi provvede alle proprie finalità nei limiti delle rendite del patrimonio assegnato a ciascuna di esse dal capitolo 1. del presente Statuto, (per l'Ospizio di S. Erasmo anche da quelle fornite dall'Opera S. Erasmo come dallo Statuto della Congregazione di Carità) e da eventuali e successive liberalità, oltre che col ricavo delle diarie, col provento dei lavori eseguiti dai ricoverati e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

ART. 23.

Contabilità e bilanci saranno separati per ciascuna finalità.

ART. 24.

La povertà ed il domicilio di soccorso in Legnano sono i due titoli necessari alla beneficenza della Fondazione Banfi: la prima viene accertata, oltrechè dai documenti di rito da rilasciarsi dall'autorità municipale, anche dall'amministrazione di volta in volta a mezzo dei propri delegati; il secondo nei modi di legge.

ART. 25.

Nessuna pratica di culto può essere imposta agli aventi titolo alla Fondazione Banfi. I ricoverati possono farsi assistere dai ministri del culto al quale appartengono.

ART. 26.

Le norme per la gestione della Casa di Maternità, dell'Ospizio di S. Erasmo e dell'erogazione di medicinali ai poveri sono determinate dai regolamenti interni propri per ogni finalità.

CAPITOLO V.^o

Amministrazione e vigilanza

⊙ ⊙

ART. 27.

La Fondazione Banfi è amministrata dalla Congregazione di Carità di Legnano con separata gestione giusta le norme di legge in materia di assistenza e beneficenza pubblica e giusta lo Statuto di essa, in quanto non sia preveduto dal presente Statuto speciale.

CAPITOLO VI.^o

Disposizione transitoria

⊙ ⊙

ART. 26.

Giusta la volontà espressa dal fondatore, primo direttore della Casa di Maternità sarà il Dott. Prof. Ercole Crespi fu Carlo da Milano.

Dato a Legnano, il 28 Settembre 1920.

IL PRESIDENTE

f.^o ANTONIO BERNOCCHI

I CONSIGLIERI

Baccalini Enrico - Francesco Dell'Acqua - Camisasca Lodovico
Ghioldi Paolo

IL SEGRETARIO

Rag. Mario Galli

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto: d'ordine di S. M. con le modifiche di cui al R.
D. di approvazione in data 20 Agosto 1921.

IL MINISTRO

f.^o BONOMI

Per copia conforme

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE

(firma illeggibile)

Legnano, 29 Ottobre 1921.

Per copia conforme all'originale in atti

IL PRESIDENTE

OSVALDO RIGAMONTI

IL SEGRETARIO

f.^o Rag. Mario Galli